

COMUNE DI FORINO

(Provincia di Avellino)

SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I

OGGETTO:

Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Forino nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.

Vengono altresì disciplinate, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche afflssioni nonché la riscossione del diritto relativo.

ART 2

CLASSIFIcAZIONE:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Forino rientra nella quinta classe impositiva.

ART 3

PRESUPPOSTO PER L'IMPOSIZIONE:

E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione **di messaggi pubblicitari** effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti a pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'Ufficio Com.le competente.

Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma.

In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla Pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento per la pubblicità ordinaria.

ART. 4

PRESTAZIONI ACCESSORIE:

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente **art.3**, sarà dovuto oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

ART 5

CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE COMUNALI:

Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità, vengono utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessioni dal Comune, è dovuta, in aggiunta all'imposta un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione salvo l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione di giunta.

ART. 6

IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE:

Chiunque intende installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve fare apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

il richiedente è, comunque, tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intende installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge **07.08.1990** n. 241.

ART. 7

IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI LN GENERALE

RIPARTIZIONE:

La superficie degli impianti per le pubbliche afflssioni, con riferimento alla popolazione residente al 31.12. 2000, pari a n. 5007 abitanti, è di mq. 60 per l'intero territorio comunale.

Gli spazi per le pubbliche afflssioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati nella misura del 10% dello spazio, indàiduato per ogni singola frazione; per eventuali spazi di proprietà privata la superficie utilizzabile è determinata, previo consenso dei proprietari dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia e salvo il parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, ove ritenuto necessario.

Il Comune, senza obblighi di corresponsione di compenso alcuno, ha sempre la facoltà di

utilizzare per le affissioni gli assiti, i tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzata la realizzazione nei cantieri edili senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.

Il Comune provvede ad adeguare annualmente, la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative della popolazione.

A.RT. 8

DIVIETI E LIMITAZIONI

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, i momenti predeterminati la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono comprese le zone adiacenti.

Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque le effettuazioni di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

È sempre consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati.

I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri di affissione etc., debbono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati.

Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 10 gg. dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, e esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra

autorizzazione di competenza di autorità o di enti diversi.

L'esposizione, anche abusive di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili, comunque effettuate in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali, sarà perseguita e punita a nonna di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazione al presente Regolamento.

ART. 9

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:

Alla gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è preposto l'Ufficio Tributi, nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il Regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 10

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA-E DEL DIRITTO:

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui all'art. 12 comma 1 e 2 artt 13 e 14 comma 1 e 3 del D. Legislativo n. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c.c.p. e intestato al Comune.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art 15

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio, secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.

ART. 11

RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO:

Il funzionario responsabile cui sono stati attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato designato con deliberazione giunta m64 del 16.02.1994 ed il suo nominativo & stato comunicato alla Direzione Centrale del Ministero delle Finanze.

ART. 12

RACCOLTA DEI DATI:

Il responsabile del servizio dovrà curare la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 13

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta com.le sulla pubblicità é dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

E' dovuta in solido da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità

Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidamente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.

Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ART. 14

DICHIARAZIONE:

Il soggetto passivo dei cui all'art.13 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposta e messo a disposizione del Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio in l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per la stesso periodo.

In assenza di variazione la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt.12, 13 e 14, comma 1, 2 e 3 del D.Legislativo n. 507/93. si presume effettuato in ogni caso dall'1 gennaio dell'anno in cui è stato accertato: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 15 SANZIONI:

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.24.11.81, n. 689, sanzioni amm.ve da un minimo di lire 400.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Salvo l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23, comma 1 e 2 del decreto l.vo n. 507/93, in relazione rispettivamente, all'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardiva pagamento dell' imposta o del diritto

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni.

La sanzione è stabilita nel minimo di lire 100.000 e nel massimo di lire 200.000.

ART 16

RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO:

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuta l'autorizzazione medesima o ne abbia disattesi i limiti e/o le prescrizioni. Sono altresì considerate abusive, le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.

La eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro **150** gg. dall'accertamento, dagli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori **il** termine di gg.5 per provvedervi.

In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura di idonea impresa all'uopo autorizzata, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la eliminazione o rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.

Nell'ordinanza, sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà

parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 17

FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTABILITA':

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, perciò stesso al pagamento della corrispondente imposta di cui all'apposita tabella allegata al presente Regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni mq. o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria, l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, facsimili di oggetti ed altri mezzi simili non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono,- infatti alla:

- 1) pubblicità con luce, distinta in luminose, che é quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituita da una forte luce, ed illuminata, quella resa visibile di notte da un'apposita fonte di luce;
- 2) pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio com.le;

- 3) pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;
- 4) pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di vetture autofilotramviarie, di battelli, barche e di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;
- 5) iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà di un'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
- 6) pubblicità effettuata con aereomobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di oggetti;
pubblicità eseguite con palloni frenati e simili;

pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzione *anche* con veicoli e a mano, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante la circolazione *di* persona con cartelli, iscrizioni o altre mezzi pubblicitari;
- s) pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio com.Ie..

ART. 18

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

L'imposta relativa alla pubblicità 'visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva

delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nella quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili, vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitaria, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circostrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al mq. si arrotondano al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a 300 cm quadrati non sono tassabili.

ART. 19

RIDUZIONE:

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n.507/93.

ART. 20

ESENZIONI:

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate dall'art. 17 del decreto legislativo n.507/93.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21

OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Le pubbliche affissioni di cui all'art.3 comma 3 del presente Regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza com.le.

ART. 22

TARIFFE

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'apposita tabella allegata al presente Regolamento, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione fino a cm.70 x 100.

La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

Art 23

MODALITA' PER LE AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e effettuate date

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotato nell'apposito registro cronologico.

Richiamato quanto stabilito dall'art.22 del decreto legislativo n. 507/93, con particolare riguardo al tema del ritardo dell'affissione, la durata di quest'ultimo, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà eseguita al completo.

ART. 24

SOSTITUZIONE DEI MANIFESTI:

Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.-

Tuttavia l'Ufficio com.le anche a seguito di segnalazione del Comando dei VV.UU. e dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, alla sostituzione con eventuali manifesti di scorta o con anelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente.

Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

ART. 25

RIDUZIONI:

La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 20 del DL.vo 15 novembre 93 n. 507.

ART. 26

ESENZIONI:

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avviso indicate all'art. 21 del D.L.vo n. 507/93.

ART. 27

PAGAMENTO:

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento della richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 29, salvo il caso già citato di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere comunale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARI. 28

GESTIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

A tale fine, adotta i provvedimenti prescritti per l'esecuzione in economia., ai sensi dell'art.15 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici.

ART. 29

NORME FINALI:

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.1993 successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 30

VIGENZA:

Le norme del presente Regolamento, comprendenti anche le tariffe allegate relative all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, entreranno in vigore successivamente all'esame favorevole del CO.RE.CO, nonché dopo l'avvenuta ripubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del vigente Statuto comunale, decorrenza 01.01.2001 ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 31

RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.L.vo 15 Novembre 1993 n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di

regolamento dettato in materia.

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa imposta com.le sulla pubblicità

Parte I Pubblicità Ordinaria:

(art 12 D. L.vo 507193 art. 17 Regolamento)

Pubblicità ordinaria in categoria normale

per anno solare, per mqLit 16.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazioni) per mq..... Lit 1.600

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale

per anno solare, per mq.....Lit. 32.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit. 3.200

Parte I I . Pubblicità effettuata con veicoli in genere:

(ad. 13 D. L.vo 507/93 art 17 Regolamento)

Pubblicità-effettuate all' interno dei veicoli

per anno solare per mq.....Lit. 16.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit. 1.600

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (per superfici tra mq. 5.50 e mq. 8.50)

per anno solare per mq..... Lit 24.000 per

periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq..... Lit 2.400

Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli (per superfici superiori a mq.8.50)

per anno solare per mq.....Lit.32.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit 3.200

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli

per anno solare per mq.....Lit.32.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit 3.200

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli

per anno solare per mq.....Lit 64.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit 6.400

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli per superfici comprese tra mq. 5.50 e mq. 8.50

per anno solare per mq.....Lit. 96.000 per
periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit. 9.600

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli per superfici superiori a mq. 8.50

per anno solare per mq.....Lit. 128.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit 12.800

Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario

per giorno o frazione e per persona impiegata.....Lit 4.000

Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corso nel Comune.

Le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà.

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto da Comune la licenza di esercizio.

Le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti.

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune.

Le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti

Parte III -Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'Azienda -

Tariffa unica Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg,,

per unità con rimorchio Lit 144.000

Autoveicoli di portata inferiore a 3000 kg

per unità con rimorchioLit. 96.000

Motocarri e motocarrozze ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie

per unità per mq. con rimorchiolit. 48.000

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune perché vi ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell'impresa medesima che alla data del 1 gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e perché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50

Parte IV Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(art. 14 D.L.vo **507193**)

Pubblicità effettuata per conto altrui

per anno solare, per mq.....Lit 64.000

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione} per mq..... Lit. 6.400

Pubblicità effettuata per conto dell'impresa

per anno solare, per mq.....Lit 32.000

per periodi non superiori a tre mesi(per ogni mese o frazione) per mq.....Lit 3.200

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche

tariffa unica- Per ogni giorno.....Lit 4.000
tariffa unica per ogni giorno successivo ai 30 gg. Iniziali.....Lit. 2.000

L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Parte V .Pubblicità varia

(art. 1511. L.vo 507/93)

Pubblicità effettuata con striscioni

per ogni periodo di gg. 15 o frazione, per mq. Lit..... 16.000

Pubblicità effettuata da aereomobili- mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci di manifestini o di oggetti

per ogni giorno o frazione.....Lit. 96.000

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili

per ogni giorno o frazione.....Lit. 48.000

Pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzioni di manifestini od altro, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari

per ogni giorno o frazione, per persona..... Lit. 4.000

L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura- dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito

Pubblicità sonora effettuata cioè a meno di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici

per ogni giorno o frazione per ciascun punto.....Lit. 12.000

Parte VI Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette

(art. 12, comma 3 del D. Lvo 507/93)

Affissione anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all' uopo destinate.

L'imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell'impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria

per anno solare, per mq.....Lit. 16.000

per periodo non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....Lit. 1.600

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari previsti dall'apposito piano generale

Per i primi 10 gg. per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100).....lit. 2000

Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione (fino a cm. 70 x 100).....lit 600

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%;

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è aumentata del 50%

Per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è aumentata del 100%.

Per le affissioni d'urgenza richiesta cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, avvero per quelle richieste nelle ore notturne o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto base, con un minimo di lire 50.000 per ogni commissione.

Art. 32

IL presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione (ai sensi dell'art. 82 del vigente Statuto Comunale)